





OMISSIS

Quanto, poi, all'eccezione di "improcedibilità" della domanda (rectius: improponibilità: v. intitolazione art. 145 C.A.) avanzata dal Sorrenti, ai sensi del II comma del predetto art. 145- di nuovo richiamata dalla Axa in via di appello incidentale condizionato, e che trattandosi di improponibilità, e quindi

di valutazione dei presupposti processuali deve comunque essere immediatamente trattata e decisa, fermo restando che siffatta eccezione sarebbe rilevabile anche d'ufficio- si osserva che , in effetti, tale disposizione prevede che la lettera raccomandata in esame sia anche inviata "Per conoscenza" all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto; tuttavia, si ritiene che l'eventuale mancato invio di essa non determini l'improcedibilità ( rectius: l'improponibilità) della domanda del S.

Sul punto, in particolare, si osserva che la ratio della norma in esame – comunque la si voglia individuare- risulta, in ogni caso , fatta salva e che del pari risulta raggiunto lo scopo a causa del comportamento che la stessa impresa che riceve la richiesta diretta di danno ( in questo caso la Axa Assicurazioni ) , a sua volta ,deve tenere ai sensi dell'art. 5 Decreto Presidente della Repubblica 18/7/2006 n. 254( Regolamento emesso ex art. 150 Codice delle Assicurazioni private).



Infatti, per siffatto art. 5 : "L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro.....": in definitiva, in tal modo la Compagnia di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto è messa , comunque, immediatamente nelle condizioni di poter liberamente intervenire nel giudizio fra il danneggiato e la sua compagnia di assicurazioni , ovvero è immediatamente in grado di far presente le modalità con le quali essa, invece, ritiene che il sinistro si sia verificato.

Ne consegue che la ratio della disposizione contemplata dal II comma dell'art. 145 C.A. ed il suo scopo finale risultano, come già si è detto, in ogni caso rispettati, cosicché davvero non vi è motivo per ritenere che sia prevista a pena

di improcedibilità ( rectius: improponibilità) anche quella specifica parte della norma che si risolve nel richiedere una duplicazione, in ipotesi, dell'invio alla Compagnia dell'altro veicolo coinvolto della lettera raccomandata in esame (vedi anche G.d.P. Bari, 21 gennaio 2010, n. 478, in giurisprudenza barese it.2010).

Infine ,si osserva che sul punto il ragionamento sviluppato nella sentenza appellata – in base al quale l'art. 5 del D.P.R. 254/2006 risulterebbe “superato” dal nuovo Codice delle assicurazioni ( v. così pag. 11 sentenza in esame) non appare corretto, poiché il D.P.R. 254/2006 ( e quindi l'art. 5 di esso ) risulta emanato proprio a seguito ( e non in precedenza) di quanto previsto dall'art. 150 dello stesso D.Lgs. n.209/2005 ( il cosiddetto Codice delle Assicurazioni).

Ciò posto, attese le formali conclusioni assunte dall'appellante e dall'appellata Axa Assicurazioni( oltre che dal D. , non risultano esservi sono altre questioni da esaminare in via preliminare, cosicché non resta che trattare del merito dell'appello.

Si osserva , innanzitutto, che le prove per testi richieste da parte appellante non possono essere ammesse: infatti,( al di là della loro effettive rilevanza con particolare riferimento alla specifica contestazione dell'Axa di omesso versamento del premio assicurativo) esse non risultano richiamate nelle conclusioni assunte in primo grado( v. anche sentenza appellata e v. verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 28/10/2008 in primo grado).

Inoltre, sono irrilevanti e/o non ammissibili le 2 C.T.U. richieste dal Sc anche in questo grado.

Per quanto attiene alla richiesta di C.T.U. "tecnico-dinamica" sul veicolo attoreo diretta ad accertare la dinamica e l'ammontare dei danni materiali , si

OMISSIS<sub>15</sub>

OMISSIS


confronti del terzo chiamato De Nicola, non potendo tale domanda essere esaminata ;

-conferma la compensazione delle spese processuali tra le parti per il giudizio di primo grado .

-dichiara, altresì, integralmente compensate tra le parti le spese processuali di questo grado di giudizio.

-Così deciso in Torino, nella III sez. civile del Tribunale ,il 1/10/2010.

IL G.U.



IL CANCELLIERE  
Maria Nadia BIANCHI

Depositato in cancelleria  
Torino, \_\_\_\_\_  
16 OTT. 2010  
IL CANCELLIERE  
Maria Nadia BIANCHI

Munita consegnata in cancelleria  
in data \_\_\_\_\_  
15 OTT. 2010  
IL CANCELLIERE  
Maria Nadia BIANCHI